



COMUNE DI ZAMBRONE

Provincia di Vibo Valentia

Via Corrado Alvaro 89868 Zambrone

Tel. 0963-392022

email: comunedizambrone@virgilio.it

Prot. n. 2261 dell'08/06/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 75 dell'08 GIUGNO 2020

Oggetto: Divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri e comunque non trasparenti.

IL SINDACO

Premesso che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Zambrone ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

Visto il D.L. n. 2/2012 – convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2, recante “Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente”;

Considerato che:

- ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;

- i rifiuti conferiti in sacchi neri o non trasparenti, non possono essere raccolti, in quanto l'utilizzo dei sacchi di plastica non biodegradabile comporta gravi disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite. Tanto più che la dinamica connessa all'utilizzo del sacco nero implica, nella prassi, una riduzione dei rifiuti differenziati;

- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

- l'utilizzo dei sacchetti per la spesa biodegradabili, o meglio riutilizzabili, permetterebbe di ridurre notevolmente le anomalie di cui sopra, nonché l'impatto ambientale;

Ritenuto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel territorio comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Richiamata la propria ordinanza sindacale N. 67 del 25 Maggio 2020, avente ad oggetto: "Modalità e procedure del servizio di raccolta dei rifiuti al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata e al fine di assicurare le inderogabili condizioni di pubblica igiene".

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

1. È fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;
2. È fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica (umido);
3. È fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata;

AVVERTE

- che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L. 689/81 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

OBBLIGA

la ditta appaltatrice a:

- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;

- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Municipale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zambrone al controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

DISPONE

Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio (online e tradizionale).

Di notificare il presente provvedimento a:

Al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;

Al Comando Stazione Carabinieri di Zungri;

Al Dirigente dell'Area Tecnica del Comune

Al Comandante dei VV. UU. del Comune

Alla ditta gestrice *pro tempore* del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 gg. dalla notifica, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.

Zambrone, li 08.06.2020

Il sindaco

Avv. Corrado Antonio L'Andolina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993